

**Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento**

**Articolo 1**  
**(Costituzione)**

- 1.1 In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 16 maggio 2014, 211/2014/A, recante “Linee guida per l’accrescimento dell’accountability dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: Autorità), è costituito l’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento, di seguito denominato “OssReg” o “Osservatorio”.
- 1.2 L’OssReg ha sede presso gli Uffici dell’Autorità.

**Articolo 2**  
**(Finalità)**

- 2.1 L’Osservatorio si pone le seguenti finalità:
- a) incrementare la partecipazione degli *stakeholder* ai processi decisionali dell’Autorità, con particolare riferimento alla regolazione dei mercati e delle infrastrutture nonché alla tutela dei consumatori;
  - b) favorire l’acquisizione di dati e informazioni che possano concorrere alla formazione di elementi utili per l’eventuale predisposizione dell’analisi dell’impatto della regolazione, nonché per la valutazione *ex post* dei provvedimenti e delle politiche dell’Autorità;
  - c) favorire la formulazione di proposte finalizzate alla predisposizione di documenti di consultazione su materie sottoposte alla regolazione dell’Autorità;
  - d) acquisire, da parte dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, utenti e clienti finali, elementi utili ai fini della valutazione dei risultati effettivamente conseguiti dall’attuazione degli impegni di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
- 2.2 Le attività svolte dall’Osservatorio, in applicazione del precedente comma 2.1, non sono sostitutive delle audizioni periodiche e speciali di cui alla deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 603/2014/A, né delle consultazioni pubbliche previste dalla deliberazione 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- 2.3 All’OssReg partecipano, attraverso i rispettivi rappresentanti, oltre che l’Autorità, le associazioni dei consumatori, utenti e clienti finali rappresentate nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori non domestici ed industriali, le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, l’Associazione Nazionale

Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA), nonché la rappresentanza in Italia della Commissione europea.

**Articolo 3**  
***(Organi)***

- 3.1 Sono organi dell'Osservatorio:
- a) Il Presidente;
  - b) il Forum plenario.

**Articolo 4**  
***(Il Presidente)***

- 4.1 Il Presidente rappresenta l'Osservatorio e ne presiede le sedute. Il Presidente provvede alla convocazione delle sedute del Forum plenario, disponendo l'ordine del giorno, anche tenendo conto delle tematiche proposte dai componenti il Forum stesso.
- 4.2 Il Presidente dell'Osservatorio è il Presidente dell'Autorità ed è coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, individuato fra gli altri componenti dell'Autorità stessa.

**Articolo 5**  
***(Il Forum plenario)***

- 5.1 Al Forum plenario partecipa un rappresentante per ognuna delle associazioni o soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2.3.
- 5.2 Il Presidente e i Componenti dell'Autorità sono membri di diritto del Forum plenario. Alle riunioni del Forum possono partecipare, in relazione ai singoli oggetti trattati, anche i dirigenti e i funzionari dell'Autorità.
- 5.3 Il Presidente e i Componenti dell'Autorità, nonché i dirigenti e i funzionari della stessa, che partecipino alle riunioni del Forum plenario, non esprimono posizioni a verbale. Il Forum plenario si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, con modalità dal Forum stesso definite.
- 5.4 Le sedute del Forum plenario possono essere svolte anche per via telematica e, su esplicita decisione unanime dell'Osservatorio medesimo, possono essere svolte in forma pubblica, anche prevedendo l'eventuale trasmissione online delle sedute medesime.
- 5.5 Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, in forma sintetica, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente, da circolare fra tutti i componenti del Forum plenario e successivamente pubblicato in un'apposita sezione del sito internet dell'Autorità dedicata ai lavori dell'Osservatorio.

5.6 L'Osservatorio può costituire specifici gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, articolati per temi o per i singoli settori in cui l'Autorità esercita i propri poteri di regolazione.

5.7 Gli orientamenti assunti nell'ambito dell'Osservatorio non producono effetti vincolanti nei confronti dell'Autorità.

### **Articolo 6** ***(Il Segretario)***

6.1 Il Segretario dell'OssReg assiste l'Osservatorio stesso nella programmazione e nel monitoraggio delle proprie attività. Il Segretario assicura, altresì, i necessari raccordi tra l'OssReg e gli Uffici dell'Autorità e cura la pubblicazione degli atti dell'Osservatorio nella sezione del sito internet dell'Autorità ad esso dedicata. Il Segretario partecipa, inoltre, alle riunioni del Forum plenario e cura la verbalizzazione sintetica delle stesse.

6.2 Le funzioni di Segretario dell'OssReg sono svolte dal Responsabile dell'Unità "Trasparenza e Accountability" dell'Autorità.

### **Articolo 7** ***(Programmazione)***

7.1 Le attività dell'OssReg sono programmate con cadenza annuale. Il programma è proposto dal Forum plenario ed è approvato con l'ampia prevalenza delle posizioni espresse dai singoli componenti e verbalizzate.

### **Articolo 8** ***(Proposte di iniziativa del Forum)***

8.1 Il Forum plenario può formulare, all'Autorità, proposte adeguatamente motivate di temi od oggetti sottoposti alla regolazione dell'Autorità stessa, affinché siano valutate ai fini della eventuale formazione di documenti di consultazione. Le proposte che conseguono l'ampia prevalenza delle posizioni espresse dai singoli componenti del Forum plenario sono verbalizzate e trasmesse all'Autorità, nonché pubblicate nella sezione del sito dell'Autorità stessa dedicata ai lavori dell'OssReg. Eventuali proposte, relative al medesimo tema od oggetto, che non abbiano raggiunto l'ampia prevalenza delle posizioni espresse, ove richiesto dai componenti del Forum plenario che le hanno formulate, sono parimenti verbalizzate e trasmesse, a fini informativi, all'Autorità.

**Articolo 9**  
**(Impegni)**

- 9.1 Nel caso di procedimenti sanzionatori che si concludono con l'approvazione di impegni ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'Autorità, una volta verificata l'attuazione degli stessi, consulta i componenti del Forum plenario designati in rappresentanza dei consumatori, utenti e clienti finali, al fine di valutare i risultati effettivamente conseguiti da tale attuazione in termini di utilità ed efficacia per il perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che erano state violate.
- 9.2 Gli elementi acquisiti dall'Autorità ai sensi del precedente comma 9.1 possono essere presi in considerazione per orientare le successive decisioni in materia di impegni riguardanti analoghi casi futuri e/o per un'eventuale modifica della regolazione.

**Articolo 10**  
**(Elenco di esperti)**

- 10.1 Nello svolgimento delle proprie attività, l'OssReg può avvalersi del contributo tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco istituito presso l'Osservatorio stesso al fine di disporre di specifiche professionalità nelle materie oggetto delle attività stesse.
- 10.2 Gli esperti da inserire nell'elenco sono individuati, mediante procedura di selezione pubblica, tra i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- a) professori universitari di ruolo;
  - b) dirigenti del settore pubblico o privato da almeno cinque anni, con documentata esperienza nei settori regolati dall'Autorità;
  - c) altri soggetti in possesso di provata qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nei settori regolati dall'Autorità.
- 10.3 L'Osservatorio delega cinque suoi membri, avendo cura di garantire la rappresentanza delle diverse componenti, ad effettuare la selezione delle candidature nonché a formare l'elenco degli esperti dell'Osservatorio. Il Segretario dell'Osservatorio svolge le funzioni di segretario verbalizzante della procedura di selezione.
- 10.4 L'elenco di esperti viene aggiornato ogni qual volta l'Ossreg ne modifichi la composizione ed è pubblicato nella sezione del sito internet dell'Autorità ad esso dedicata, con le informazioni ed i dati previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'incarico di esperto dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per eventuali spese di viaggio e soggiorno, dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

**Articolo 11**  
*(Attività divulgative)*

11.1 L'Osservatorio può promuovere la divulgazione dei risultati delle proprie attività, oltre che tramite la sezione ad esso dedicata del sito internet dell'Autorità, anche attraverso l'eventuale organizzazione di seminari, convegni e incontri, sia a livello nazionale che periferico, avvalendosi, se del caso, del contributo economico dei soggetti privati partecipanti all'Osservatorio stesso.

**Articolo 12**  
*(Norma finale)*

12.1 Alla luce dell'esperienza acquisita dopo il primo anno di attività dell'Osservatorio ed anche sulla base di eventuali proposte del Forum plenario, l'Autorità può procedere alla modifica o integrazione del presente articolato.